

Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Alla **Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com

Alla **RTI Lotto 2**
Servizi di sviluppo e gestione SIAN -
Servizi tecnici-agronomici
protocollo-lotto2@pec.it

Oggetto: Disposizioni per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla Domanda unificata interventi SIGC – Campagna 2026.

Normativa di riferimento

- Reg. (UE) 2021/2115, titolo III, capo II e titolo III, capo IV, articoli 70, 71 e 72 avente ad oggetto rispettivamente i requisiti degli interventi sotto forma di pagamenti diretti e degli interventi di sviluppo rurale;
- Reg. (UE) 2021/2116, art. 65, paragrafi 2 e 3 in materia di diritti all'aiuto e condizionalità;
- Reg. (UE) 2022/1173, art. 3, paragrafo 3 avente ad oggetto la presentazione delle domande di aiuto;
- Reg. (UE) 2025/2649 recante modifiche ai Reg. (UE) 2021/2115 e Reg. (UE) 2021/2116;
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 in materia di pagamenti diretti;
- DM 4 agosto 2023 n. 410739 all'art. 2, lettera g) avente ad oggetto il sistema di domanda automatica;
- DM 22 dicembre 2025 n.690628 recante modifiche dei requisiti del Giovane agricoltore.
- Circolare Agea n.73919 del 25 settembre 2025 - Testo coordinato per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Tempistiche di presentazione

Per quanto riguarda le tempistiche di presentazione della Domanda, l'art. 11, comma 4, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e l'art. 7 del DM 9 marzo 2023 n. 14738 stabiliscono, rispettivamente per la domanda unificata e per le domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale (SIGC), la scadenza del 15 maggio di ogni anno per la presentazione della domanda.

Per la campagna 2026 il termine di presentazione della Domanda Unificata è, pertanto, il 15 maggio 2026.

È possibile presentare una domanda di modifica o di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173. Le domande iniziali, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili rispetto al termine previsto del 15 maggio ovvero entro e non oltre il 9 giugno 2026. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza, viene decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Le domande e le modifiche presentate oltre il 9 giugno 2026 sono irricevibili.

Si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda unificata, in conformità al D.M. 1° marzo 2021 n. 99707, nonché al par.3 della Circolare Agea prot. n. 73919 del 25 settembre 2025, è necessario che le aziende agricole procedano all'aggiornamento del fascicolo aziendale almeno una volta nel corso di ciascun anno solare nell'ambito del periodo della campagna agraria e comunque al verificarsi di variazioni rispetto all'ultima validazione. Il mancato rispetto dell'adempimento determina l'inutilizzabilità del fascicolo aziendale nell'ambito di nuovi procedimenti amministrativi fino al suo aggiornamento o conferma o validazione.

Trasferimento titoli campagna 2026

La domanda di trasferimento titoli deve essere presentata, a pena di inopponibilità, agli Organismi pagatori competenti per territorio entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda unificata, anche tardiva, per l'anno di campagna. Successivamente a tale scadenza non è

possibile presentare le domande di trasferimento titoli e le domande pervenute oltre la suddetta scadenza sono irricevibili.

ELEMENTI INNOVATIVI PER LA CAMPAGNA 2026

- Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale – Eco-schema 1

Ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 17 del D.M. 23 dicembre 2022 relativo all'eco-schema 1 *“Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale”* così come modificato dall'art. 1 comma 2 del D.M. n. 110851 del 11.03.2025 *“(…) A decorrere dall'anno di domanda 2026 il periodo di osservazione decorre dal 1° ottobre dell'anno precedente e termina il successivo 30 settembre ed è prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni nel caso in cui l'avvio o la cessazione dell'attività dell'agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al periodo di inizio e fine di osservazione.”*.

- Giovane agricoltore – requisito di istruzione e competenza

In conformità all'art. 5, comma 1, lettera c), punto 3) del D.M. n. 660087 del 23 dicembre 2022, così come modificato dal D.M. del 22 dicembre 2025 n. 690628, il possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza relativi al “giovane agricoltore”, dalla campagna 2026, può essere soddisfatto mediante *“titolo di scuola secondaria di primo grado, con attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/ anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale”*.

Si precisa, inoltre che, dalla campagna 2026 i requisiti richiesti per il “giovane agricoltore”, di cui al comma 1, lettera c), devono essere posseduti e presentati all'Organismo pagatore competente entro il 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Tutti gli altri requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti

o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda.

La modifica del requisito di istruzione e competenza per il “giovane agricoltore” trova applicazione sia per quanto riguarda l'accesso alla Riserva Nazionale fattispecie “giovane agricoltore” disciplinata dall'art. 12 del D.M. n. 660087 del 23 dicembre 2022, sia per quanto riguarda il Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori disciplinato dall'art. 15 del D.M. n. 660087 del 23 dicembre 2022.

IL DIRETTORE
(Salvatore Carfi)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005